

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 1997, n. 3.

Regolamento concernente la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio Pag. 3

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 24.

Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, recante: «Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 25.

Spese per l'organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997 Pag. 6

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 1° settembre 1997, n. 37.

Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali: Azienda asfalti siciliani (Azast), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 53.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di aree protette Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 54.

Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 55.

Interventi urgenti di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 agosto 1997, n. 0274/Pres.

Approvazione del «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura - Cineteca regionale e per la valutazione delle congruità dei relativi contratti» Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 agosto 1997, n. 0284/Pres.

Legge regionale n. 20/1997, articolo 24. Approvazione del Regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 settembre 1997, n. 0288/Pres.

Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1997, n. 0310/Pres.

Aggiornamento ed integrazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987 Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 ottobre 1997, n. 0320/Pres.

Approvazione del Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 10/1997 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)» Pag. 17

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 36.

Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po.
Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 94.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1997, n. 30 recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 46/1995 relativa a «Impianti di distribuzione del GPL per uso autotrazione» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 95.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 - 1° provvedimento di variazione Pag. 25

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 29.

Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale Pag. 26

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1997, n. 13.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1997, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg.

Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 luglio 1997, n. 12-56/Leg.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 47 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, recante norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1997, n. 16-60/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 1-15/Leg dd. 17 gennaio 1995 Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 agosto 1997, n. 17-61/Leg.

Regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento del personale dipendente delle Aziende agrarie in applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 Pag. 30

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 1997, n. 3.

Regolamento concernente la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Punto 1.

Istituzione autoparco

È istituito presso la Regione Lazio un autoparco comprendente tutti gli automezzi ed i motoveicoli regionali destinati ai servizi degli uffici della Giunta e delle strutture periferiche nel rispetto ed in coerenza con autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza adegua i criteri per la gestione e l'uso degli automezzi del Consiglio regionale, alle seguenti disposizioni.

Punto 2.

Determinazione consistenza autoparco

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle risorse e sistemi, sentita la Commissione consiliare competente, determina il numero ed il tipo degli autoveicoli costituenti l'autoparco, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi.

Punto 3.

Assegnazione autoveicoli

Il dirigente della struttura preposta alla gestione dell'autoparco provvede all'assegnazione degli autoveicoli destinati:

- a) al presidente della Giunta;
- b) a ciascuno degli assessori.

È consentita l'assegnazione di autovetture di riserva per i destinatari di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

Le autovetture per le esigenze degli uffici centrali e periferici restano assegnate all'autoparco.

Punto 4.

Uso automezzi

Gli autoveicoli dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali. Possono, altresì, essere adibiti anche per servizi di rappresentanza.

Le autovetture di cui ai punti a) e b) del precedente punto 3, possono essere utilizzate anche per il trasporto da e al luogo di residenza del presidente e degli assessori.

È vietato trasportare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione regionale, salvo che il predetto trasporto non sia giustificato da motivi istituzionali, di rappresentanza e di correlazione con i compiti svolti.

L'uso delle autovetture dell'autoparco per le esigenze degli uffici centrali deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, di volta in volta dal dirigente della struttura preposta alla gestione dell'autoparco stesso, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

L'uso delle vetture dell'autoparco per le esigenze degli uffici periferici deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, dal funzionario responsabile della struttura decentrata dal Provveditorato che vigila sulla gestione dei mezzi di trasporto.

Punto 5.

Personale adibito alla conduzione degli automezzi regionali

Alla guida degli automezzi dell'autoparco sono adibiti i dipendenti della Regione in possesso della qualifica funzionale di «autista», nonché il personale comandato da altri enti il fine precipuo della conduzione di automezzi, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti per la conduzione dei mezzi regionali.

Ogni autista, autorizzato alla conduzione di autovetture regionali ai sensi del successivo punto 6, deve essere munito di un tesserino rilasciato dall'assessorato risorse e sistemi, contenente la fotografia, le generalità, la qualifica, la sede di servizio ed il gruppo sanguigno.

Punto 6.

Requisiti profilo autista

Il profilo professionale di autista ed i relativi requisiti di accesso sono individuati dalla Giunta regionale nell'ambito del provvedimento di istituzione e di disciplina dei profili professionali ai sensi del comma 40 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1996.

Tale individuazione, tuttavia, avviene sulla base dei seguenti indirizzi:

A) autista-meccanico:

- a) svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell'autoparco pur se non in modo specifico e continuativo;
- b) è addetto alla guida delle autovetture, per il trasporto di persone, di cui al punto 3;
- c) è adibito al trasporto della posta;
- d) oltre alle mansioni proprie di autista cura lo stato di efficienza di automezzi eseguendo direttamente le riparazioni necessarie in relazione ai mezzi tecnici messi a disposizione dell'Amministrazione, ovvero controlla la regolare esecuzione di quelle affidate ad officine esterne;

e) durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidatogli, ed i relativi documenti di pertinenza;

f) esegue le prescritte annotazioni sul libretto di bordo;

g) viene collocato alla IV qualifica funzionale;

h) è in possesso della patente «C» o superiori;

B) autista-meccanico specializzato:

a) svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell'autoparco e in modo specifico e continuativo;

b) è addetto al servizio di guida delle autovetture di cui al punto 3 (a, b);

c) è addetto agli automezzi, anche speciali, e coordina la preparazione e l'impiego degli stessi;

d) è addetto al controllo dello stato di efficienza degli automezzi, alla individuazione dei difetti e guasti e alla effettuazione di interventi di montaggio e riparazione in relazione ai mezzi tecnici messi a disposizione dell'Amministrazione;

e) coordina l'attività del personale con profili di minor contenuto professionale, al fine di assicurare la complessiva efficienza dell'autoparco regionale;

f) cura la tenuta dei registri e dei documenti relativi alla gestione dell'autorimessa;

g) viene collocato alla V qualifica funzionale;

h) è in possesso della patente «D»; entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli autisti meccanici specializzati che non siano in possesso del CAP sono tenuti ad acquisire tale certificato;

C) capo-garage:

a) svolge attività operativa ed amministrativa dei servizi dell'autoparco;

b) viene collocato alla VI qualifica funzionale;

c) è in possesso della patente «D» comprensiva del CAP.

Nell'ambito del provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1996 viene definita la pianta organica anche dell'autoparco.

Il personale attualmente adibito al servizio di autoparco ed inserito nella delibera ricognitiva di cui al punto 7, se in possesso dei requisiti previsti, ed alle condizioni di cui al comma primo dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1996 previe procedure selettive, viene collocato nelle qualifiche funzionali di cui al precedente comma nel limite dei posti previsti nella pianta organica dell'autoparco.

Punto 7.

Autorizzazione alla conduzione di automezzi regionali

Nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione del profilo professionale di autista, il personale di cui al primo comma del punto 5 è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

In attesa dell'inserimento nei profili professionali, tutto il personale addetto in via continuativa alla conduzione di autovetture continuerà a svolgere le mansioni attualmente espletate.

Punto 8.

Gestione autoparco

La gestione nel servizio dell'autoparco è affidato all'assessorato alle risorse e sistemi.

Il funzionario preposto all'autoparco è responsabile della manutenzione e dell'amministrazione degli automezzi.

Alla fine di ogni trimestre redige una relazione con la statistica delle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo automezzo, indicando i chilometri percorsi.

Detta relazione deve essere presentata al competente assessore alle risorse e sistemi il quale può impartire le opportune necessarie istruzioni per un migliore funzionamento del servizio in rapporto all'economia della gestione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il funzionario responsabile dell'autoparco deve compilare una statistica riassuntiva, riferita all'anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti gli automezzi dell'Amministrazione regionale, nonché una relazione sullo stato di usura di ogni automezzo.

I funzionari responsabili degli uffici periferici regionali — cui sono state assegnate autovetture — devono trasmettere all'assessore alle risorse e sistemi - gestione autoparco, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo automezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.

Il carico e lo scarico degli automezzi della Regione ed il relativo movimento sono rilevati in apposito registro.

Punto 9.

Organizzazione dell'autoparco

La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su 12 ore giornaliere per due turni di 6 ore, fissando l'orario di inizio per le ore 7,30 e l'orario di chiusura per le ore 19,30, fatte salve le inderogabili ed improrogabili necessità dovute alla specificità del servizio da svolgere.

Nell'ambito dei criteri formalizzati con protocollo di intesa per l'orario di servizio e di lavoro dell'ente il dirigente dell'autoparco organizza la gestione dell'orario di servizio anche utilizzando gli istituti della reperibilità e della turnazione con cadenza settimanale.

A tale scopo pianifica in base alle esigenze di servizio l'orario individuale dei dipendenti assegnati.

Al personale autista per servizio prestato per ore 8,30 spetta n. 1 buono pasto; qualora il servizio venga protratto oltre le 12 ore, spettano n. 2 buoni pasto.

Punto 10.

Missioni

La richiesta del servizio fuori sede deve pervenire, di norma, all'autoparco entro le ore 24 antecedenti lo svolgimento del servizio in questione, in modo tale che il funzionario delegato individuato e nominato per l'autoparco, possa anticipare all'autista che ne fa

richiesta, fino al 75% della spesa presunta e sulla base delle normative previste. Con le stesse modalità può essere erogato all'autista che si reca in missione un fondo spese non superiore alle lire 500.000 (cinquecentomila) per eventuali riparazioni e spese imprevedute da restituire al ritorno della missione e con rendicontazione delle spese effettuate.

Al personale autista che trovasi in missione per una durata giornaliera inferiore alle 12 ore e superiore alle 6 ore, in alternativa a quanto previsto al punto 9, spetta il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per un pasto giornaliero nei limiti previsti dalla normativa regionale.

Per le missioni superiori alle 12 ore si applica il comma secondo dell'art. 12 della legge regionale n. 20/1992.

All'autista che si reca in missione a seguito di componenti della Giunta regionale o del Consiglio è riconosciuto il rimborso per il pernottamento anche in albergo di prima categoria su motivata ed espressa autorizzazione degli stessi.

Punto 11.

Consegna automezzi

Gli autoveicoli regionali vengono consegnati dal dirigente responsabile dell'autoparco ai conducenti mediante apposito verbale contenente le caratteristiche dell'automezzo e l'indicazione dell'assegnatario.

Ogni autista consegnatario di autovetture è munito di apposito «foglio di viaggio mensile» sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e dell'arrivo, l'indicazione del chilometri circa il chilometro di inizio e di fine del viaggio, la denominazione delle località raggiunte seguendo gli itinerari più brevi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati, i lubrificanti sostituiti, la firma di riscontro dell'assessore o del funzionario all'uopo delegato.

Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio all'autoparco, il quale provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successivi archiviazione.

Punto 12.

Contrassegno

Gli automezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente.

Il contrassegno è applicato sulla parte posteriore dell'autoveicolo e deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura Regione Lazio - Servizio.

Per motivi di sicurezza, può essere autorizzata in singoli casi la eliminazione del contrassegno di cui al precedente comma del presente articolo.

Punto 13.

Libretto auto

Ogni autoveicolo e motoveicolo dell'autoparco è dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati:

- 1) le caratteristiche dell'automezzo;
- 2) le generalità del conducente consegnatario;
- 3) indicazioni giornaliere (copia del «foglio di viaggio» di cui al punto 8) circa:
 - data, ora, km inizio del viaggio;
 - data, ora, km fine del viaggio;
 - chilometraggio totale giornaliero;
- 4) i prelievi del carburante e dei materiali di consumo;
- 5) le riparazioni eseguite;
- 6) le annotazioni della manutenzione programmata e/o straordinaria.

Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere mensilmente vistato dal dirigente dell'autoparco.

Punto 14.

Autorimessa

Il dirigente responsabile dell'autoparco individua nell'ambito dell'edificio della sede in via C. Colombo n. 212, i locali da adibire ad autorimessa regionale per il ricovero degli automezzi assegnati ad amministratori o funzionari residenti nel capoluogo della Regione o ad altri uffici aventi la propria sede nel capoluogo stesso.

Per motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una maggiore economia gestionale, funzionale e d'esercizio, le autovetture assegnate di cui ai punti 1) e 2) possono, su autorizzazione del dirigente responsabile su richiesta motivata, essere custodite in garages di enti pubblici o in garages privati sulla base delle tariffe in vigore.

Punto 15.

Personale addetto all'autorimessa regionale

Con apposita disposizione del dirigente responsabile sono individuati i dipendenti incaricati nella gestione del servizio di autorimessa.

Tale incarico, mediante selezione che tenga conto dell'anzianità di servizio e della professionalità a svolgere l'incarico stesso, deve essere affidato ad un dipendente con qualifica non inferiore alla V qualifica, con profilo di autista a cui è affidata la responsabilità dell'autorimessa stessa.

Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere a registrare su apposito registro di controllo l'ora di uscita e di rientro degli automezzi.

Deve, altresì, provvedere al controllo della normale manutenzione, delle revisioni degli autoveicoli dell'autoparco, nonché al controllo delle riparazioni effettuate presso officine private autorizzate o dalla casa costruttrice.

La gestione del rimessaggio delle autovetture dall'autoparco, per le esigenze degli uffici periferici, è affidata al funzionario responsabile della struttura decentrata del Provveditorato, secondo quanto previsto al punto 4, comma quinto.

Punto 16.

Assicurazione

Gli automezzi di proprietà della Regione devono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi:

- a) infortuni del conducente e delle persone trasportate;
- b) responsabilità civile verso terzi;
- c) furto e incendio;
- d) «Kasco». La polizza assicurativa Kasco deve essere stipulata

per la copertura dei danni riportati per fatti non imputabili al conducente.

I massimali relativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

All'assicurazione degli automezzi, al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze nonché alla denuncia alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto provvede il dirigente dell'autoparco.

In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo della Regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso all'autoparco ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione.

Punto 17.

*Rifornimento carburante e lubrificante
Pedaggi autostradali*

Il rifornimento di carburante è consentito presso le stazioni di servizio a mezzo di appositi «buoni di benzina»; detti buoni sono consegnati al conducente da parte dell'autoparco.

L'autoparco provvede all'acquisizione ed assegnazione ai conducenti degli automezzi regionali, di tessere di accesso e di percorribilità della rete autostradale italiana o al rimborso diretto su presentazione del tagliando autostradale. Dello smarrimento o della sottrazione di tali tessere deve essere data immediata comunicazione all'ufficio gestione autoparco.

Punto 18.

Acquisto, permuta e alienazione automezzi

Per l'acquisto, la permuta, l'alienazione degli automezzi si applicano le disposizioni contemplate nella legge e nel regolamento sulla contabilità di Stato.

Punto 19.

Fondo di solidarietà

Successivamente alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 sarà istituito un fondo di solidarietà a cui partecipano il personale autista della Giunta regionale, del Consiglio e l'Amministrazione al fine di concorrere a coprire gli specifici inconvenienti ed i rischi dell'attività svolta.

La regolamentazione e le procedure di gestione di detto fondo sono stabilite con successivo provvedimento.

Punto 20.

Disposizioni finali

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 luglio 1997

BADALONI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, con deliberazione n. 318, vistata dalla Commissione sull'Amministrazione regionale del Lazio nella seduta in data 20 giugno 1997, con verbale n. 1307/2.

97R0936

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 24.

Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, recante: «Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, n. 30 del 4 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, recante: «Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 2 ottobre 1997.

PALOMBA

97R0945

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 25.**Spese per l'organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, n. 30 del 4 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Spese per l'organizzazione in Sardegna dei giochi della gioventù nazionale 1997

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1997, un contributo in misura non superiore a L. 2.000.000.000 a favore del Comitato organizzatore dei giochi della gioventù nazionale 1997, per l'organizzazione in Sardegna dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135).

2. Ai fini della determinazione del contributo il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

3. In considerazione della peculiarità della manifestazione di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1993, n.17.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 2 ottobre 1997.

PALOMBA

97R0946

REGIONE SICILIA**DECRETO PRESIDENZIALE 1° settembre 1997, n. 37.**

Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali: Azienda asfalti siciliani (Azasi), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI).

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 55 del 7 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che nel disciplinare, tra l'altro, la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione, prevede che le relative procedure vengano stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito il parere n. 590/97 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 24 giugno 1997;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 68 del 7 agosto 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 dell'8 agosto 1997;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il presente regolamento è volto a regolare la dismissione, anche parziale, delle partecipazioni societarie detenute dagli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e dalle società da essi partecipate.

Art. 2.

Alla stessa disciplina saranno altresì tenute a conformarsi le società di cui all'art. 1 in sede di assunzione di determinazioni relative alla dismissione, anche parziale, di partecipazioni di controllo, adottando le opportune modalità sulla base dell'assetto dei poteri attribuiti in merito dalle previsioni statutarie o da eventuali deleghe. Dette società potranno trasmettere alle controllate le presenti direttive nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

Art. 3.

Le dismissioni dovranno essere effettuate mediante:

offerta pubblica di vendita, sia a prezzo fisso sia a prezzo determinato con sistema d'asta;

asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti, anche finalizzati alla formazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento;

trattativa privata.

Art. 4.

Alla determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà provvedersi con l'assistenza di uno o più primari intermediari specializzati nazionali o internazionali, sulla base dei criteri comunemente in uso, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito nonché dei valori determinati in occasione della conclusione di operazioni analoghe relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia o all'estero.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei titoli, oltreché della valutazione definita secondo la procedura di cui sopra, i soggetti proprietari potranno in particolare tenere conto sia della specifica rilevanza per i potenziali acquirenti delle partecipazioni offerte, che delle condizioni del mercato e degli aggiustamenti di prezzo opportuni per favorire la diffusione dell'azionariato.

Art. 5.

L'assistenza di consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali), incaricati dalle società i cui titoli saranno oggetto di dismissione, in accordo con il soggetto proprietario, potrà riguardare la fase propedeutica al collocamento o alla cessione, qualora siano richiesti interventi di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo.

Art. 6.

La guida del consorzio di collocamento, previo acquisto a fermo o con assunzione di garanzia, dovrà essere affidata a soggetti diversi da quelli incaricati della valutazione ai sensi del precedente art. 4, che dovranno comunque partecipare, al consorzio stesso.

Art. 7.

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui agli artt. 4 e 6 dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri.

L'incarico di cui all'art. 4 dovrà essere conferito dal soggetto proprietario conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, valutate, anche sul piano qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra.

Art. 8.

La scelta dell'offerta pubblica di vendita, eventualmente con la previsione di un limite massimo al quantitativo di azioni acquistabili da ciascun singolo soggetto, è coerente con l'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato ovvero con la diffusione di una quota parziale del pacchetto di azioni di proprietà. L'offerta pubblica di vendita può anche utilizzarsi in combinazione con l'impiego delle alternative modalità di dismissioni previste all'art. 3, ove ciò risulti opportuno per il classamento della quota residua (o di parte di tale quota) del capitale sociale.

In considerazione dell'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato, i soggetti proprietari potranno procedere alle relative operazioni operando, in sede di offerta a prezzo fisso, riduzioni di prezzo così come previsto all'art. 4; tale circostanza dovrà essere chiaramente illustrata al pubblico dei risparmiatori al fine di costituire un effettivo fattore incentivante e promozionale.

Art. 9.

Allo scopo di attenuare il rischio di riflusso sul mercato secondario delle azioni collocate, favorendo la stabilità dell'investimento, i soggetti proprietari potranno attribuire agli acquirenti un buono rappresentativo di un diritto alla assegnazione senza corrispettivo di azioni della stessa specie, esercitabile a condizione che le azioni acquistate siano mantenute in proprietà per almeno tre periodi d'imposta consecutivi, incluso quello nel quale è effettuato il collocamento.

L'offerta al pubblico potrà inoltre prevedere sia facilitazioni di acquisto concesse a specifiche categorie di sottoscrittori attraverso meccanismi di rateizzazione del prezzo sia criteri preferenziali di riparto nel collocamento.

In particolare è opportuno che godano di tali condizioni di favore, anche differenziate e parametriche:

i dipendenti della società i cui titoli costituiscono oggetto del collocamento e i dipendenti del soggetto proprietario delle azioni da dismettere nonché delle società dello stesso, direttamente e indirettamente controllate;

i soggetti legati da particolari rapporti contrattuali alla società i cui titoli costituiscono oggetto di collocamento, quali gli assicurati, i clienti di enti creditizi ovvero gli utenti, nel caso di imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Art. 10.

La diffusione del capitale azionario dovrà essere in particolare favorita nel settore delle imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità; in tale caso, accanto all'introduzione di specifiche forme di tutela dell'azionista di minoranza potrà procedersi nell'interesse degli utenti alla costituzione di appositi organismi di regolamentazione e di controllo della qualità dei servizi prodotti e dei prezzi applicati.

Art. 11.

Negli statuti delle società per le quali sia prevista la realizzazione di una struttura proprietaria ad azionariato diffuso, nel caso in cui le stesse operino nei settori delle pubbliche utilità, prima della perdita del controllo diretto o indiretto da parte della Regione, dovranno essere inserite clausole comportanti l'attribuzione alla Regione stessa

— Assessorato regionale dell'industria — di diritti speciali per la nomina di uno o più amministratori e/o sindaci, per impedire alienazioni, anche di aziende, rami o parti di esse, tali da implicare modifiche sostanziali dell'attività caratteristica effettivamente svolta al momento della dismissione, per impedire l'assunzione di partecipazioni rilevanti nella società nonché per impedire l'assunzione di modificazioni statutarie che, direttamente o indirettamente, possano alterare o ostacolare l'esercizio dei predetti diritti speciali.

Art. 12.

Il ricorso all'asta pubblica può essere finalizzato sia all'individuazione di un unico acquirente sia alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

In entrambi i casi la procedura relativa a tale modalità di vendita, pur nel rispetto dell'obiettivo di massima del conseguimento del miglior risultato in termine di prezzo, potrà prevedere l'acquisizione di offerte dei potenziali acquirenti sulla base di criteri qualitativi determinati. In concreto, i potenziali acquirenti saranno selezionati sulla base di un'offerta preliminare formulata secondo criteri determinati dal venditore, contenente, in particolare, l'indicazione delle modalità di pagamento del prezzo e di eventuali garanzie nonché delle strategie industriali finanziarie.

Sotto il profilo qualitativo dovrà inoltre tenersi conto dell'esperienza maturata nel settore di operatività dell'azienda oggetto di dismissione e di eventuali sinergie con essa. Sotto il profilo quantitativo, nel caso in cui l'asta sia finalizzata alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento, dovrà di norma prevedersi un numero contenuto di componenti il nucleo stabile di azionisti di riferimento, un tetto relativo alla quota individuale di partecipazione e un tetto, inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni, relativo alla quota di capitale sociale complessivamente ascrivibile al medesimo nucleo stabile.

In ogni caso, sarà possibile assicurare flessibilità per il venditore a fronte delle offerte ricevute, attraverso la facoltà di interrompere la procedura, di consentire successivi rilanci, di procedere a trattativa privata.

Art. 13.

La realizzazione del nucleo stabile di azionisti di riferimento deve essere attuata mediante stipulazione di patti parasociali in grado di assicurare stabilità nell'assetto azionario e unità di indirizzo nella gestione della società mediante la costituzione di sindacati, rafforzati con il deposito delle azioni sindacate presso la stessa società ovvero con intestazione delle medesime azioni a società fiduciarie la cui attività sia coordinata da una direzione avente, in particolare, i poteri di:

- 1) valutare i risultati della società anche in corso di gestione;
- 2) curare l'esame delle proposte di variazione del capitale della società;
- 3) curare l'esame delle strategie di bilancio e delle strategie relative ai nuovi investimenti della società nonché delle proposte relative all'acquisizione di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità;
- 4) curare l'esame delle proposte di variazione dello statuto della società e delle altre proposte su argomenti di competenza dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria;
- 5) formulare proposte relative alla determinazione del numero complessivo degli amministratori;
- 6) designare le persone che dovranno essere nominate a coprire le cariche di presidente e/o vice presidente e/o amministratori delegati, nonché eventualmente di altri consiglieri della società;
- 7) designare, ove ne sia prevista la presenza, i membri del comitato esecutivo della società;
- 8) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea degli azionisti.

Art. 14.

Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo stabile degli azionisti di riferimento, siano presenti la Regione siciliana o società da essa direttamente o indirettamente controllate, questi dovranno riservarsi il diritto di prelazione, per il caso in cui gli altri aderenti al patto intendano cedere le proprie quote sindacate, ovvero il diritto di opzione di

acquisto delle quote sindacate appartenenti ad aderenti al patto stesso che, alla scadenza non intendano rinnovarlo, ad un prezzo da determinarsi di comune accordo o, in mancanza di accordo, con l'intervento di un arbitratore, nonché la facoltà di gradimento all'ingresso di nuovi aderenti.

Nell'ambito dei patti di cui sopra, agli indirizzi della Regione siciliana e delle società da essa controllate dovrà essere riservata efficacia vincolante ove si verta suspecifici accordi di portata internazionale o di particolare valenza strategica.

I patti avranno di norma durata compresa fra i cinque e i dieci anni.

Art. 15.

La vendita a trattativa privata che è coerente con l'obiettivo della predeterminazione specifica del soggetto o dei soggetti acquirenti, può essere utilizzata solamente ove ricorrano interessi pubblici di particolare rilevanza, che dovranno costituire oggetto di specifica motivazione.

In tale caso, ferma restando la necessità della massima trasparenza del prezzo di vendita, da garantirsi attraverso l'affidamento dell'incarico per la determinazione del valore della partecipazione almeno a due soggetti individuati secondo la procedura di cui all'art. 7, il prezzo dovrà riflettere la significatività per l'acquirente della quota di capitale sociale oggetto dell'operazione di dismissione.

Art. 16.

Saranno favorite operazioni di ricapitalizzazione societaria sia in concomitanza con operazioni di dismissione di quote direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana, sia tramite aumenti di capitale con esclusione dei diritti di opzione, nell'interesse sociale, riservati al pubblico o all'ingresso di soci di rilievo.

Art. 17.

Nel procedere alle dismissioni, devono essere previste specifiche forme di tutela degli azionisti di minoranza quali il voto di lista e/o altra modalità di garanzia della rappresentanza di tali azionisti negli organi di gestione della società.

Le società che hanno emesso azioni di risparmio favoriranno soluzioni che consentano la conversione di tali titoli in azioni ordinarie, determinando un equo rapporto di concambio che tenga nel dovuto conto le maggiorazioni di dividendo godute nei trascorsi esercizi sociali dalle azioni di risparmio.

Art. 18.

In ogni caso, ove risulti opportuno, potranno essere statutariamente previsti tetti massimi individuali (anche a livello di gruppo) di partecipazione al capitale.

In linea di principio non dovrà essere operata alcuna discriminazione tra investitori nazionali ed investitori esteri.

L'eventuale riserva di quote di pertinenza della Regione siciliana o di soggetti pubblici, o di azionisti domestici dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 19.

Gli enti di cui all'art. 1, e tramite questi, le società dagli stessi controllate, forniscono periodicamente al Presidente della Regione siciliana nonché all'Assessore regionale per l'industria informative sull'applicazione delle procedure di dismissione di cui al presente regolamento.

Art. 20.

Gli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI individuano, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 474 del 30 luglio 1994, recepito con l'art. 10 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997, criteri e procedure in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo 1° settembre 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per l'industria
CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 settembre 1997
Registro n. 2 Atti del Governo, foglio n. 2

97R0947

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 53.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di aree protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1997 dei seguenti Enti;

- a) Ente per il diritto allo studio universitario;
- b) Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese;
- c) Parco naturale Alpi Marittime

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° settembre 1997

GHIGO

La presente legge regionale verrà anche pubblicata, con gli allegati, in un supplemento speciale al *Bollettino ufficiale* (Ndr).

97R0863

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 54.

Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano regionale dei Trasporti e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (legge generale sui trasporti e sulla viabilità), promuove e favorisce un sistema di trasporto pubblico integrato tra servizi e infrastrutture stradali e ferroviarie, riconoscendo al sistema dei trasporti il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli interventi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale.

Art. 3.

Programma di esercizio ferroviario

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le Società di Trasporto possono proporre programmi di esercizio ferroviario per la realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale approva, con proprio atto deliberativo, il programma di esercizio ferroviario definito da un Contratto di Servizio e l'erogazione di contributi alle Società di Trasporto, concessionarie di servizio pubblico.

3. I contributi di cui al comma 2 sono disciplinati, per gli aspetti fiscali, dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

4. Il Contratto di Servizio, oltre al programma di esercizio, deve contenere: il periodo di validità, le caratteristiche e le qualità del servizio offerto, la struttura tariffaria, i rapporti economici, le modalità di vigilanza e le penali.

5. È fatto obbligo alle Società di Trasporto di realizzare il programma di esercizio come definito dal contratto di servizio.

6. L'impegno finanziario della Regione può essere anche correlato alla partecipazione economica degli Enti locali interessati dai suddetti servizi.

7. Nel caso in cui alla Regione sia riconosciuto il ruolo di coordinamento degli Enti locali, di cui al comma 6, deve essere predisposto un protocollo di accordo che deleghi la Regione Piemonte a svolgere tale ruolo.

Art. 4.

Finanziamento

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 346 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1997, è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi nel trasporto pubblico locale alle società di trasporto per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia» e con la dotazione di lire 346 milioni.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione per pari importo del capitolo n. 14300 del bilancio 1997.

4. Per gli anni 1998 e successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

5. Per consentire gli introiti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, è istituito apposito capitolo di entrata denominato: «Partecipazione contributiva degli Enti locali per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale».

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° settembre 1997

GHIGO

97R0864

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 55.

Interventi urgenti di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di consentire una sollecita riqualificazione del patrimonio edilizio sanitario la Regione eroga alle aziende sanitarie finanziamenti in conto capitale aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), finalizzati, in via prioritaria, all'esecuzione di opere strutturali di adeguamento a norme di sicurezza.

Art. 2.

Criteria di finanziamento

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi ammessi a finanziamento e ne stabilisce il relativo ammontare secondo le seguenti modalità:

a) nei limiti del 70 per cento dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 3, avvalendosi delle graduatorie di priorità stilate sulla base dei criteri di selezione approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 8/1995, dal Consiglio regionale per gli anni 1995/1996;

b) per il rimanente 30 per cento destinandolo ad interventi urgenti e privilegiando, in ogni caso, le aziende non destinatarie di finanziamenti ai sensi della lettera a).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa complessiva di lire 12 miliardi e per l'anno finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 20 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione 1997 e 1998 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Erogazione a favore delle Aziende sanitarie regionali delle somme necessarie per interventi strutturali di edilizia sanitaria» e con la dotazione di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 20 miliardi per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, con riduzione di lire 12 miliardi dal capitolo 27170 per l'esercizio finanziario 1997 e con riduzione di lire 20 miliardi dal capitolo 27170 per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° settembre 1997

GHIGO

97R0865

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 agosto 1997, n. 0274/Pres.

Approvazione del «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale Istruzione e cultura - Cineteca regionale e per la valutazione delle congruità dei relativi contratti».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 22 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti l'articolo 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e l'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, modificato ed integrato dall'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, dall'articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 e dall'articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

Atteso che per il conseguimento delle finalità enunciate dalle norme sopradette allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico, audiovisivo di interesse storico, documentaristico e didattico d'interesse regionale, nonché di attivare il circuito regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, il noleggio, la riproduzione, la conservazione, il restauro, la trasformazione su nastro magnetico e la diffusione di materiale filmico, l'acquisto delle attrezzature necessarie, di libri, riviste e documentazione varia di storia e cultura cinematografica, di cataloghi e pubblicazioni attinenti a manifestazioni cinematografiche realizzate nel Friuli-Venezia Giulia, nonché la catalogazione dell'archivio cinematografico e della biblioteca del servizio di cineteca regionale;

Ricordato che per l'attuazione delle finalità suddette la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale, sostiene spese per:

acquisto, noleggio, riproduzione, conservazione, restauro, trasformazione su diversi supporti, diffusione di materiale filmico;

acquisto nastri magnetici ed altri supporti, lampade, batterie, prodotti chimici, accessori e ricambi ed altre attrezzature attinenti alla manipolazione e l'uso del materiale della cineteca;

acquisto, integrazione e modifica dei sistemi tecnologici in dotazione alla cineteca;

acquisto di pubblicazioni, cataloghi, libri ed altro materiale audiovisivo per il potenziamento della propria biblioteca e quello attinente a manifestazioni cinematografiche realizzate nel Friuli-Venezia Giulia da diffondere presso istituzioni scolastiche e culturali;

collaborazioni e prestazioni tecniche specializzate nel settore, che richiedono professionalità o competenze non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale;

spese finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo ed alla sua circuitazione; spese quali spedizioni, tasse, noleggio attrezzature e sale, organizzazione e partecipazione a manifestazioni ed incontri;

Considerato che la natura dei lavori, delle forniture, dei servizi e delle attività sopra menzionati è tale da rendere difficoltoso e perciò inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione;

Vista la deliberazione n. 2938 del 30 giugno 1994 con la quale, tra l'altro, si è individuato il funzionario delegato alle spese relative alla cineteca regionale;

Ritenuto opportuno disciplinare in generale le modalità di esecuzione delle sopradette spese con apposito Regolamento ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di autorizzare il Direttore del servizio dei beni culturali della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura a disporre le relative spese attraverso l'ammissione di ordini di accreditamento a favore del sopradetto funzionario delegato;

Visto, altresì, l'articolo 55 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, secondo il quale il parere di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili, nei quali la Regione sia comunque interessata, che non richieda un esatto tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti;

Sentito il Comitato dipartimentale per i servizi sociali, che nella seduta del 23 maggio 1997 ha espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento predisposta dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta n. 1926 del 20 giugno 1997;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture, le attività ed i servizi in economia da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale e per la valutazione della congruità dei relativi contratti», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 agosto 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 settembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 374

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE, LE PROVVISIVE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA - CINETECA REGIONALE E PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI RELATIVI CONTRATTI.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale attengono a:

a) acquisto, noleggio, riproduzione, conservazione, restauro, trasformazione su diversi supporti, diffusione di materiale filmico;

b) acquisto nastri magnetici ed altri supporti, lampade, batterie, prodotti chimici, accessori e ricambi ed altre attrezzature attinenti la manipolazione e l'uso del materiale della cineteca;

c) acquisto, integrazione e modifica dei sistemi tecnologici in dotazione alla cineteca;

d) acquisto di pubblicazioni, cataloghi, libri ed altri materiali audiovisivi per il potenziamento della propria biblioteca e quello attinente a manifestazioni cinematografiche realizzate nel Friuli-Venezia Giulia da diffondere presso istituzioni scolastiche e culturali;

e) collaborazioni e prestazioni tecniche specializzate nel settore, che richiedono professionalità o competenze non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale;

f) spese finalizzate alla diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e alla sua circuitazione; spese quali spedizioni, tasse, noleggio sale e attrezzature per la prestazione.

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia sono disposte dal Direttore del servizio dei beni culturali attraverso l'emissione di ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di lire 20 milioni.

2. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4.

Esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi di cui al precedente articolo 1 che debbano farsi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con l'impiego di materiale e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità od urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 5.000.000.

Art. 6.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a persone od imprese.

2. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario vengono richiesti secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Art. 7.

Procedura di acquisto

1. L'ordinazione delle provviste, dei lavori o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato e dovrà contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per la ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma precedente dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

3. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 5, può prescindere dalle modalità previste dai commi precedenti.

Art. 8.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, l'Amministrazione regionale agirà per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi del precedente articolo 7, primo comma.

Art. 9.

Regolare esecuzione

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti alla verifica della regolare esecuzione da parte del funzionario delegato.

Art. 10.

Liquidazione della spesa e pagamento

1. La liquidazione delle spese relative ai lavori, forniture, provviste e servizi avverrà previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria generale.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato potrà effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste dal precedente comma.

Art. 11.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato, per gli effetti del precedente articolo 10, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12.

Congruietà

1. La valutazione della congruietà di tutti i contratti nei quali è parte la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale, è rimessa al Direttore del servizio dei beni culturali.

Visto, *Il presidente*: CRUDER

97R0968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 agosto 1997, n. 0284/Pres.

Legge regionale n. 20/1997, articolo 24. Approvazione del Regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 che dispone che sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 20/1997 che stabilisce che detta autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti;

Considerato che gli autoservizi in parola sono una tipologia di trasporto di persone, caratterizzata principalmente da:

trasporto offerto ad una fascia omogenea ed individuabile di viaggiatori (studenti di una scuola, lavoratori di un'azienda, clienti di centri commerciali o discoteche, ecc.);

mancanza di tariffe prestabilite con spesa del trasporto a carico del committente (scuole, aziende, discoteche, ecc.);

Considerato che la prestazione del servizio è quindi collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto e non scaturisce da un provvedimento della pubblica amministrazione che abbia accertato il sussistere della pubblica utilità del servizio;

Atteso che gli autoservizi definiti in premessa sono pertanto servizi di noleggio con le caratteristiche che si avvicinano notevolmente ai servizi pubblici di linea, come i requisiti di orario, itinerario, fermate e frequenze, ripetitività e continuità di svolgimento a fronte dell'occasionalità del servizio di noleggio;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità ed i criteri con cui le amministrazioni provinciali rilasciano le autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 20/1997, mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 4 luglio 1997 si è espresso favorevolmente sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2313 del 28 luglio 1997;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 agosto 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 settembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 364

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE AUTORIZZAZIONI DEI SERVIZI NON DI LINEA CON AUTOBUS IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1997, N. 20.

Art. 1.

Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. L'amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 rilascia la relativa autorizzazione all'azienda di trasporto che abbia presentato la seguente documentazione:

a) istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il servizio;

b) copia del contratto stipulato con il committente in cui siano indicati:

- 1) il percorso;
- 2) le fermate;
- 3) il programma di esercizio;
- 4) l'orario;
- 5) il numero, il tipo e la targa degli autobus da impiegare;
- 6) le condizioni economiche concordate;
- 7) la durata del contratto medesimo;
- 8) l'attestazione del committente circa la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

c) copia della carta di circolazione dei mezzi;

d) l'eventuale autorizzazione dell'ente concedente la linea sulla quale è adibito l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi nel caso l'ente concedente sia diverso dalla suindicata amministrazione provinciale;

e) dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448;

f) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale degli autisti;

g) copia del libro matricola del personale che sarà impiegato nel servizio o del libro soci;

h) attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative degli autisti utilizzati per il servizio;

i) copia del certificato attestante la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità verso terzi;

l) dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare;

m) marca da bollo per l'eventuale autorizzazione.

Art. 2.*Autobus da impiegare*

1. L'autorizzazione del servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 costituisce titolo ad impiegare veicoli adibiti a noleggio da rimessa o ad impiegare autobus in fuori linea, ma la medesima non costituisce titolo per l'immatricolazione di autobus.

Art. 3.*Servizi ferroviari e scolastici*

1. I servizi con autobus sostitutivi di servizi ferroviari, e quelli scolastici in noleggio da rimessa sono a tutti gli effetti autoservizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 4.*Riunione istruttoria*

1. Nei casi di concorrenza con autoservizi di trasporto pubblico, locale, l'autorizzazione può essere assegnata, a giudizio esclusivo della provincia, a seguito di apposita riunione istruttoria esperita in contraddittorio tra gli interessati e da tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5.*Validità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è rilasciata entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, ha validità fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, e deve essere allegata alla carta di circolazione degli autobus impiegati che devono essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6.*Sanzioni*

1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende così come contenute nell'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Visto, *Il presidente*: CRUDER

97R0969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 settembre 1997, n. 0288/Pres.

Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**Premesso:**

che con delibera del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1, su conforme deliberazione giuntale n. 542 del 30 dicembre 1964, veniva approvato il «Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

che l'art. 7, quarto comma del regolamento del servizio di economato è stato modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1976, n. 1613/FIN.AMM., registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1976, registro 13, foglio 248, prevedendo che le funzioni di vice-consegnatario possono essere attribuite ad impiegati della qualifica funzionale di consigliere, segretario, o in via eccezionale, di coadiutore;

che con l'art. 88 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» viene istituito il servizio del patrimonio ed attribuisce allo stesso, tra l'altro, di provvedere, con il supporto delle competenti strutture tecniche, all'accatastamento ed alla tenuta dell'inventario dei beni mobili dell'amministrazione regionale;

che con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1988, n. 399/Pres., registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1988, registro 20, foglio 400, il servizio del provveditorato conserva i compiti di cui al regolamento citato, con esclusione di quelli previsti dall'art. 2, comma 1, e dagli articoli da 3 a 10, escluso l'ultimo comma dell'art. 7 che rimane nelle competenze del servizio del provveditorato, del regolamento medesimo;

che con la nota dell'assessore alle finanze prot. FIN. 22277/IV/AD-INV del 29 novembre 1993, si è dato l'avvio alla ricognizione generale dei beni mobili, indicando finalità e metodologia d'attuazione;

— Rayvisata la necessità di provvedere ad un organico riordino della materia afferente la gestione dei beni mobili regionali e specificatamente a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, nonché dai primi 6 commi dell'art. 7 del regolamento economale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1;

Atteso:

che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, all'art. 30, adotta, tra l'altro, una serie di criteri per la gestione del patrimonio dei beni mobili regionali;

che detta legge regionale n. 10/1997 prevede l'introduzione di alcune dinamiche gestionali, quali, ad esempio la rivalutazione annuale dei valori relativi ai beni iscritti in inventario, il passaggio dei beni, con riferimento alla soglia del modico valore identificato in L. 50.000, da una gestione analitica (inventario) ad una gestione a quantità e specie (registri di carico e scarico);

che i criteri suindicati comportano l'adozione di strumenti hw e sw più rapidi e consoni agli attuali standard operativi;

che l'attuale sistema informativo per la gestione dei beni mobili risale, seppur implementato, ad oltre venti anni fa;

che la citata legge regionale n. 10/1997 dispone che entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, si provveda ad emanarsi apposito regolamento che riordini la materia in oggetto;

che, infine, entro il 31 dicembre 1997 si provveda alla rinnovazione degli inventari dei beni mobili ed alla relativa rivalutazione;

Visto il testo di regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, allegato al presente decreto quale parte integrante;

Sentito, al riguardo, il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 18 luglio 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 28 luglio 1997;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 settembre 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 29 settembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 373

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

I BENI MOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 1.

1. I beni mobili acquisiti dall'amministrazione regionale vengono annotati in appositi registri anche mediante adeguati strumenti informatici.

2. L'iscrizione nei registri avviene sulla base del titolo di proprietà del bene ed a seguito del collaudo o dell'accertata regolare fornitura.

Art. 2.

1. I beni mobili elencati nell'allegata tabella «A» vengono iscritti nell'inventario secondo le rispettive categorie.

2. L'inventario dei beni mobili deve evidenziare:

- a) la denominazione e descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;
- c) il loro valore determinato in base al prezzo di acquisto o, in mancanza di questo, di stima;
- d) il numero progressivo d'identificazione distinto per categoria;
- e) l'indicazione degli uffici nei quali i beni si trovano.

3. All'atto dell'assunzione in carico devono essere riportati i dati contabili relativi al bene, quali il capitolo su cui grava la spesa e l'esercizio finanziario interessato, conto competenza o residui.

4. I dati inseriti devono consentire l'accertamento:

- a) del coefficiente di rivalutazione annuale;
- b) del valore di rivalutazione annuale;
- c) del valore residuo dei beni.

Art. 3.

1. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario, esclusi quadri, sculture, oggetti d'arte, avviene il 31 dicembre di ogni anno mediante la riduzione del 20% del valore iniziale di ogni singolo bene.

2. La rivalutazione opera dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di acquisizione del bene.

Art. 4.

1. Le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni, per aumenti o per diminuzioni, devono essere registrate nell'inventario e giustificate mediante modelli di carico e scarico numerati progressivamente.

Art. 5.

1. I beni acquisiti dall'Amministrazione regionale con valore non superiore a L. 50.000, vengono gestiti con registri di carico e scarico.

2. I beni rivalutati ai sensi dell'art. 3, con valore non superiore a L. 50.000, vengono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.

3. Il registro di carico e scarico deve evidenziare:

- a) la denominazione e descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;
- c) il loro valore determinato in base al prezzo di acquisto ovvero, in mancanza di questo, di stima ovvero, per i beni di cui al precedente comma 2, di rivalutazione di cui all'art. 3;
- d) l'indicazione degli uffici nei quali i beni si trovano;
- e) l'indicazione, per i beni di cui all'art. 5, comma 1, dei dati contabili relativi, quali il capitolo su cui grava la spesa e l'esercizio finanziario interessato, conto competenza o residui.

Art. 6.

1. I responsabili della liquidazione delle fatture relative alla fornitura di beni mobili di cui all'art. 2, anche operanti con fondi fuori bilancio, prima di procedere alla liquidazione provvedono all'iscrizione dei beni nell'inventario per il tramite del Servizio del patrimonio.

2. I beni di cui all'art. 5 vengono inseriti nel registro di carico e scarico a cura del viceconsegnatario.

BENI IN USO ALLA REGIONE

Art. 7.

1. I beni comunque in uso alla Regione vengono annotati su apposito repertorio.

2. Il repertorio deve evidenziare:

- a) la denominazione e descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;
- c) il valore, ai fini assicurativi;
- d) l'ubicazione;
- e) l'indicazione della proprietà, nonché del titolo con il quale vengono ceduti in uso all'Amministrazione regionale.

IL CONSEGNETARIO

Art. 8.

1. L'incarico di consegnatario dei beni mobili regionali è affidato al direttore pro-tempore del Servizio del patrimonio.

2. Il consegnatario cura la provvista e provvede alla conservazione dei beni mobili in uso presso gli uffici della Regione e alla loro assunzione in carico nell'apposito inventario, della cui regolare tenuta è responsabile.

Art. 9.

1. Il consegnatario è responsabile dei beni mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

2. Il trasferimento di beni fra gli uffici dell'Amministrazione regionale deve essere preventivamente autorizzato dal consegnatario.

3. In assenza dell'autorizzazione, ogni responsabilità derivante dal trasferimento dei beni grava su chi dispone od effettua tale operazione.

Art. 10.

1. Il consegnatario, entro il mese di febbraio di ogni anno, deve rendere alla Ragioneria generale il conto giudiziale delle bollette di carico e scarico dell'esercizio finanziario scaduto, nonché il prospetto delle variazioni patrimoniali intervenute nello stesso esercizio con i dati finali da riportare a nuovo.

2. All'atto della nomina del nuovo consegnatario, il consegnatario uscente provvede alla chiusura contabile delle proprie scritture, con le modalità di cui al comma precedente.

3. La consegna al nuovo consegnatario ha luogo sulla base della chiusura contabile effettuata.

4. Della consegna viene compilato apposito verbale in più esemplari: uno rimane agli atti del Servizio del patrimonio, uno viene rilasciato al consegnatario uscente, uno a quello subentrante ed uno viene trasmesso alla Ragioneria generale.

I VICECONSEGNATARI

Art. 11.

1. Per i beni situati presso le direzioni regionali, i servizi autonomi o gli uffici decentrati le funzioni di viceconsegnatario possono essere conferite, su proposta dei dirigenti preposti, a dipendenti con qualifica di settimo, sesto e solo eccezionalmente di quinto livello.

2. L'incarico e affidato con decreto del direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

3. Con l'atto di conferimento dell'incarico di viceconsegnatario può essere designato anche il dipendente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

4. Il viceconsegnatario, con la nomina, assume la responsabilità della custodia e della conservazione dei beni mobili in uso presso l'ufficio cui è preposto.

5. In occasione dell'avvicendamento nella titolarità dei servizi presso le direzioni regionali, dei servizi autonomi e dei servizi periferici, il dirigente uscente e quello subentrante, si danno atto, alla medesima data, mediante processo verbale, dello stato della consistenza dei beni mobili quale risulta dalle scritture del viceconsegnatario.

6. I viceconsegnatari rispondono, per quanto attiene all'incarico affidato, direttamente al consegnatario.

7. Il viceconsegnatario provvede a redigere le schede di stanza, ove vengono riportati, con il numero d'inventario e della categoria, i beni in essa presenti ed assegnati ai dipendenti che la occupano. Tale scheda, debitamente compilata dal viceconsegnatario e dallo stesso sottoscritta oltre che dal dipendente che occupa la stanza, deve venire esposta nella stanza o locale relativo; altro esemplare è conservato dal viceconsegnatario.

8. I dipendenti sono responsabili dei beni loro affidati in consegna.

9. Il viceconsegnatario è il referente diretto della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il funzionamento logistico dell'ufficio cui è preposto e provvede, tra l'altro, alla tempestiva segnalazione di eventuali nuove esigenze di adeguamento di attrezzature, arredamenti, nuove forniture di beni.

10. Il trasferimento di beni mobili da un locale all'altro è preventivamente comunicato al viceconsegnatario per i dovuti adempimenti.

Art. 12.

1. Dell'avvicendamento tra Viceconsegnatari viene redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Del verbale redatto in più esemplari, uno rimane agli atti dell'Ufficio del Viceconsegnatario, uno è rilasciato al Viceconsegnatario uscente, uno a quello subentrante, uno è trasmesso al Consegnatario ed uno alla Ragioneria generale.

IL RINNOVO DELL'INVENTARIO

Art. 13.

1. La rinnovazione generale della consistenza dei beni mobili iscritti in inventario è fatta ogni dieci anni od ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 14.

1. I beni inventariati divenuti inservibili e non più utilizzabili (per qualsiasi ragione) da parte dell'Amministrazione regionale sono eliminati mediante cessione onerosa ovvero a titolo gratuito a enti o associazioni che esercitano assistenza ovvero che esercitano istruzione o formazione professionale.

2. Gli accertamenti sullo stato d'uso dei beni di cui trattasi sono demandati alla commissione di cui all'art. 15.

3. La cessione gratuita alla C.R.I. è comunque sempre possibile e deve risultare da specifici verbali contenenti tutti i dati relativi concernenti l'operazione, sottoscritti dalle parti.

4. La cessione onerosa, sulla base dei valori di stima indicati dalla succitata commissione, è prevista per mobili, arredi e attrezzature da cedere a:

a) imprese fornitrici, come parte del prezzo delle forniture da effettuare, nell'ipotesi di cui all'art. 53 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

b) altre amministrazioni pubbliche;

c) altri soggetti privati.

5. Le somme derivanti dalle cessioni, a titolo oneroso, sono introitate sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale e per le stesse viene rilasciata regolare quietanza di versamento dal tesoriere regionale. Il versamento dovrà essere effettuato primadel ritiro dei beni.

6. Qualora le operazioni di cessione non abbiano esito favorevole, ovvero, valutata la natura, la vetustà, lo stato d'uso, nonché il valore dei beni stessi, si ritenga comunque antieconomico, per l'Amministrazione regionale esperire dette operazioni, sentita la commissione di cui all'art. 15, i beni possono essere scaricati dall'inventario a cura del consegnatario con verbale da approvarsi con decreto del direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio e conseguentemente avviati alla discarica pubblica.

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Art. 15.

1. È istituita, in seno alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, una commissione incaricata di esprimere il parere, con redazione di appositi verbali:

a) sull'accertamento dello stato d'uso e sulla valutazione di stima dei beni da cedere od alienare;

b) sulla valutazione del valore dei beni mobili comunque entrati in proprietà dell'Amministrazione regionale a titolo diverso dall'acquisto.

2. Tale commissione è composta da:

a) il direttore del servizio del patrimonio (presidente);

b) il direttore del servizio del provveditorato;

c) il direttore del servizio della consulenza tecnica;

d) un dipendente della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio con qualifica non inferiore al quinto livello che fungerà da segretario.

3. Qualora sia necessaria una particolare valutazione tecnica, detta commissione può avvalersi, su richiesta del presidente della commissione, di un esperto con specifica competenza.

4. Nei procedimenti di valutazione, rivalutazione, alienazione, permuta, cessione in comodato, i valori da assegnare ai quadri, sculture, oggetti d'arte iscritti in inventario, sono determinati mediante parere consultivo della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o di altro esperto specifico del settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ed i primi sei commi dell'art. 7 del regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni.

TABELLA A

Agli effetti dell'iscrizione in inventario i beni mobili sono suddivisi nelle seguenti categorie:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici o ambienti collegati, macchine da scrivere e da calcolo, ecc.;

categoria II: libri, pubblicazioni, enciclopedie;

categoria III: apparecchiature informatiche, foto-cinematografiche, etniche, strumenti tecnici e di misurazione, attrezzature agricole;

categoria IV: quadri, sculture ed oggetti d'arte;

categoria V: beni mobili registrati, iscritti in pubblici registri.

Vengono esclusi dall'inventario:

a) gli impianti (fissi e/o amovibili) che costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano: tali beni vengono annotati sul registro delle pertinenze immobiliari;

b) le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente: gli utensili, quadri, di qualsiasi genere, gli oggetti di vetro, terracotta, porcellana o materiale plastico, i posacenere, i cestini;

c) il materiale destinato all'attività promozionale, divulgativa, didattica dell'Amministrazione regionale da considerarsi di normale deperimento;

d) i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della particolare natura che non consente l'acquisizione della proprietà ma soltanto il «diritto d'uso» del bene;

e) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro. Tali beni sono annotati nei registri di carico e scarico;

f) gli accessori d'uso degli autoveicoli ovvero l'attrezzatura costituente parte imprescindibile di beni mobili registrati, atta a consentirne il loro regolare utilizzo;

g) i beni acquisiti con fondi di carattere riservato o di rappresentanza.

Visto: *Il presidente: CRUDER*

97R0970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1997, n. 0310/Pres.

Aggiornamento ed integrazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 5 di detta legge, che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle relative norme regolamentari;

Visto il D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come modificato ed integrato dai D.P.G.R. 28 dicembre 1993, n. 543/Pres. e 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., recante il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che all'articolo 57, comma 1, stabilisce che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti

restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione di quel decreto, rendendo pertanto applicabile la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

Visto, altresì, l'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo che stabilisce la fissazione a livello regionale, quale prescrizione autorizzativa, delle garanzie finanziarie da versare per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Considerato che, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della citata legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, il suddetto Regolamento di esecuzione agli articoli dal 2 al 7 stabilisce i criteri per la fissazione delle garanzie finanziarie da versare per coprire i costi degli interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione degli impianti ed il recupero dell'area interessata per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni provocati dalle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, ora «pericolosi», e per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi, nonché agli articoli dal 15 al 17 regolamenta le modalità di determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai Comuni sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni a titolo di risarcimento dei relativi disagi;

Rilevato che l'articolo 24 del suddetto «Regolamento di esecuzione» prevede un aggiornamento con scadenza almeno biennale dei limiti di valore dallo stesso fissati;

Ravvisata la necessità di dare attuazione a tale disposizione, decorrendo l'ultimo aggiornamento all'aprile 1994, attraverso:

a) un aumento dei valori del citato decreto pari al 12%, corrispondente all'incremento dell'indice ISTAT rapportato al periodo considerato;

b) un diverso criterio di determinazione dell'indennizzo di cui agli articoli dal 15 al 17 per gli impianti di bacino, individuati dai piani di smaltimento vigenti, che vengono raddoppiati in considerazione dalla loro particolare incidenza territoriale ed ambientale;

Visto il voto n. 1/4/1997 con il quale il Comitato tecnico regionale, Sezione IV integrata, ha espresso in data 24 aprile 1997 parere favorevole all'aggiornamento dei valori limite ed alla integrazione da apportare al Regolamento di esecuzione in materia di indennizzo ai Comuni raddoppiandone il valore nelle ipotesi di impianti di bacino;

Atteso che i suddetti aggiornamenti ed integrazione sono stati sottoposti con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 maggio 1997;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 6 giugno 1997, modificata con deliberazione giunta n. 2650 del 5 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi delle garanzie finanziarie come determinati all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 6, nonché gli ammontari degli indennizzi stabiliti dall'articolo 16 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come modificato con D.P.G.R. 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres. e con D.P.G.R. 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., sono maggiorati del 12%.

Art. 2.

Dopo l'articolo 16 del precitato regolamento, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16-bis (Indennizzo per gli impianti di bacino). — 1. Gli ammontari degli indennizzi determinati all'articolo 16 sono raddoppiati qualora l'impianto considerato sia individuato quale "impianto di bacino" dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, o, nelle more della sua adozione, dai Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi già approvati e vigenti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22.».

Art. 3.

L'adeguamento delle garanzie finanziarie derivanti dalle inaggiustazioni di cui all'articolo 1 è sottoposto all'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 23 del citato regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o di far osservare le presenti norme come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 settembre 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 ottobre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 388*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 ottobre 1997, n. 0320/Pres.

Approvazione del Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 10/1997 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997) che all'articolo 16, commi 16, 17 e 18 prevede l'erogazione di un contributo, ad Enti pubblici e privati senza finalità di lucro la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fino al 30% della spesa a loro carico per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario;

Considerato, che le precitate disposizioni, e specificatamente il comma 17, demandano ad apposito regolamento la disciplina compiuta delle modalità di concessione del contributo in argomento;

Rilevato che trattasi di un'iniziativa premiale per la capacità propositiva dei surrichiamati soggetti che hanno ottenuto i finanziamenti comunitari e contestualmente incentivante per altri che intendano partecipare in futuro a simili opportunità, e che quindi il contributo in argomento rappresenta una mera anticipazione di denaro per la copertura di una parte delle spese a carico del proponente;

Preso atto del parere favorevole espresso, nelle sedute del 1° agosto e del 26 settembre 1997, da parte del Comitato dipartimentale degli affari istituzionali sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;

Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale» ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione giuntale n. 2499 dell'8 agosto 1997 come modificata con deliberazione n. 2858 del 26 settembre 1997;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 2 ottobre 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 ottobre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 385*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 16, COMMI 16, 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1997, N. 10 «DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)».

Art. 1.

Beneficiari

1. Gli enti pubblici e privati senza finalità di lucro la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono presentare una domanda ai sensi dell'articolo 16, commi 16 e 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al fine di ottenere un contributo sulla spesa effettivamente rimasta a loro carico, nel caso in cui partecipino a progetti ammessi al finanziamento comunitario.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione del contributo va presentata alla Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni.

2. La domanda deve essere presentata a firma del legale rappresentante dell'Ente e corredata da copia autentica dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione europea.

3. La domanda va inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione europea.

4. La domanda, presentata da un ente privato, va accompagnata da copia autentica dello statuto dell'ente comprovante l'assenza di finalità di lucro.

5. La domanda presentata dall'Ente pubblico o privato avente sede legale in altra Regione dello Stato italiano, ma la cui prevalente organizzazione sia situata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere corredata da apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente medesimo attestante l'esistenza del requisito suddetto.

Art. 3.

Modalità di determinazione del contributo regionale

1. L'entità del contributo regionale viene calcolata sulla quota parte rimasta a carico dei richiedenti, per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario.

2. L'intervento regionale non potrà superare il 30% dell'ammontare della parte di spesa rimasta a carico dei richiedenti, né superare l'importo di 50 milioni.

3. La percentuale massima del 30% come sopra definita verrà applicata a quei progetti che hanno ottenuto un finanziamento comunitario pari o superiore al 50% dell'intera spesa del progetto approvato; nel caso in cui il predetto finanziamento comunitario sia inferiore al 50% il relativo contributo regionale sarà ridotto proporzionalmente nel rispetto del rapporto di 3 a 5 con riferimento medesimo.

Art. 4.

Definizione dei criteri di priorità dei finanziamenti

1. Qualora lo stanziamento di bilancio sia insufficiente per soddisfare le domande presentate dai soggetti indicati all'articolo 1, l'ordine di priorità dei finanziamenti viene determinato nel seguente modo:

a) i progetti che hanno ottenuto la più alta percentuale di finanziamento da parte della Commissione europea;

b) a parità di percentuale di intervento comunitario, i progetti con minor costo in termini assoluti.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione, gli enti ammessi al finanziamento, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di accettazione da parte della Commissione europea, la documentazione prevista dall'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, se trattasi di enti pubblici, ovvero la documentazione relativa alle spese accettate dalla Commissione suddetta, nelle forme previste dall'articolo 8 della legge medesima, se trattasi di enti privati.

2. Qualora la Commissione europea in sede di esame della documentazione delle spese presentate dai beneficiari abbia ridotto il proprio finanziamento e conseguente percentuale, sia a seguito di mancata spesa sia a seguito di mancata ammissione di parte delle spese, si avrà proporzionale riduzione percentuale del finanziamento regionale da attuarsi mediante restituzione di detta quota da parte del beneficiario.

3. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporterà l'obbligo di restituzione di quanto percepito da parte dei beneficiari, di cui all'articolo 1.

4. La restituzione non avrà luogo qualora la riduzione operata dalla Commissione europea non porti la percentuale dell'entità del suo intervento al di sotto del 50% dell'intera spesa del progetto approvato.

Art. 6.

Forma della documentazione

1. Tutta la documentazione richiesta negli articoli precedenti deve essere redatta in lingua italiana in originale ovvero nella forma della traduzione ufficiale.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Ai fini della concessione, per l'anno 1997, del contributo ai sensi dell'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge 10 aprile 1997, n. 10, i soggetti di cui all'articolo 1 debbono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento ai soli progetti approvati dalla Commissione europea nel corso del 1996 e la cui esecuzione non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: CRUDER

97R0972

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 36.

Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 12 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Capo 1

NORME GENERALI

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po

1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato da apposita grafia nell'allegata planimetria in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e marginalmente il territorio dei comuni di Adria, Loreo, Corbola e Papozze.

2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente parco è demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove:

a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori;

b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino.

2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell'area

e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall'Unione europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato MedWet;

b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e antropizzato, storico architettonico, paesaggistico e archeologico, e delle sue risorse;

c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;

d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;

e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;

f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell'area;

g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici nelle zone del Delta del Po;

h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche con l'uso di mezzi multimediali;

i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e l'aria;

l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;

n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri zoocenotici;

o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare loro una migliore qualità della vita.

3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

Art. 3.

Ente parco interregionale Delta del Po

1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'intero ecosistema del Delta del Po, promuove, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle rispettive Regioni.

Capo 2

STRUMENTI DI ATTUAZIONE: PIANO DEL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO-SOCIALE

Art. 4.

Piano del Parco

1. Strumento di attuazione delle finalità del parco è il Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente del parco e dei valori naturali e ambientali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e dell'articolo 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il Piano di Area del Delta del Po costituisce riferimento per la redazione del Piano del parco che non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico ambientale.

3. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e ricomprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente le disposizioni del Piano di Area ...

Art. 5

Contenuti del Piano del Parco

1. Il Piano del parco determina:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area del parco;
- b) la zonizzazione e l'articolazione delle superfici comprese nel perimetro di cui all'articolo 1 in aree di salvaguardia e di sviluppo;
- c) i perimetri delle zone archeologiche;
- d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa;
- e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco;
- f) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
- g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento;
- h) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
- i) i filari di alberi siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento salvo le necessarie o opportune azioni di mantenimento, manutenzione, miglioramento, incremento, da attuarsi con tecniche proprie della bioingegneria e silvicoltura naturalistica, anche con interventi a sostegno di attività di sperimentazione relative a produzioni compatibili realizzate in aziende agricole ed ittiche;
- l) le specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici, nonché la promozione di interventi statali volti al risanamento e disinquinamento dei corpi idrici interessanti il territorio nella loro interezza;
- m) le norme e le prescrizioni per l'utilizzo delle vie d'acqua e relative infrastrutture;
- n) l'adeguamento del sistema infrastrutturale finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività del parco con la previsione di interventi finanziari aggiuntivi nei settori dell'agricoltura, dell'itticoltura, della pesca e della gestione agro-faunistica, compatibili con le finalità del sistema di tutela e sviluppo, ivi compresa la vivificazione delle lagune;
- o) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
- p) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco qualora previste nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
- q) le modalità di cessazione o di adattabilità delle attività incompatibili con le finalità del parco;
- r) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca professionale, dell'acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate compatibili e necessarie per le finalità del parco;

s) le modalità di promozione di nuove attività compatibili con le finalità del parco, nonché la promozione di interventi di carattere culturale ed educativo per la promozione e lo sviluppo di una cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della ruralità;

t) i centri abitati, le zone artigianali, commerciali, industriali, portuali e turistiche all'interno del perimetro del parco, cui si duplicano gli strumenti urbanistici dei rispettivi territori;

u) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e sistemi di controllo e monitoraggio delle acque;

v) la realizzazione di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico gestiti anche da privati;

z) i sistemi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

Art. 6.

Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano del parco è costituito da:

a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile della struttura sociale e degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle presistenze storiche e archeologiche, alle attività economiche e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e dei criteri da adottare per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi dell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;

c) una o più rappresentazioni grafiche, in scale 1:50.000 e 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

d) norme di attuazione contenenti la regolamentazione delle attività consentite e delle nuove attività;

e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 7.

Procedimento di formazione del Piano del Parco

1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.

2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1 per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei trenta giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente parco.

3. I termini, di cui al comma 2, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo dell'Ente parco.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro sessanta giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'Ente parco.

5. Il Piano del parco, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, da formularsi entro centoventi giorni dalla trasmissione degli atti, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul BUR e il relativo piano è depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.

6. Il Piano del parco entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.

Art. 8.

Efficacia del Piano del Parco

Il Piano del parco ha efficacia di Piano di area regionale e valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, e dell'articolo 25, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il Piano del parco può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 9.

Varianti al Piano del Parco

1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa procedura del Piano del parco ed hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano del parco sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto, n. 40, da formularsi entro centoventi giorni dal ricevimento delle varianti medesime.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po.

Art. 11.

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nell'ambito delle finalità istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 2, comma 3, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il Piano prevede in particolare:

a) gli interventi di riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché, l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;

b) gli interventi nei settori dell'industria e artigianato, dell'agricoltura, dell'itticoltura, della molluschicoltura e della pesca professionale in genere, della vivificazione delle lagune, della difesa dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico, dell'agriturismo e delle attività turistiche;

c) gli interventi a sostegno di attività per la sperimentazione, promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende agricole e società ittiche;

d) gli interventi di carattere culturale ed educativo, ricreativo e turistico, strutturale ed infrastrutturale per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e pubblico del Parco;

e) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

3. Il Piano pluriennale economico-sociale ha durata quadriennale e può essere attuato attraverso programmi annuali di interventi.

4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.

5. Nei programmi annuali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche e iniziative compatibili con l'ambiente e finalizzate a promuovere ed utilizzare il territorio e l'ambiente per creare nuove economie e nuova occupazione.

Capo III**REGOLAMENTO E COMPITI DELL'ENTE PARCO****Art. 12.***Regolamento dell'Ente parco*

1. Il regolamento dell'Ente parco, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco, disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed ogni altra previsione del Piano del parco di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a t).

2. In particolare il regolamento disciplina:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agroalimentari, ittiche, turistiche, di servizio e agro-silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati;

c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel Piano del parco ai fini del conseguimento delle finalità del parco;

d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del parco e per l'attuazione degli interventi di valorizzazione del medesimo;

e) le modalità di semplificazione amministrativa nell'organizzazione degli uffici e nell'esercizio delle funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi con gli enti pubblici e privati interessati.

Art. 13.*Compiti dell'Ente parco*

1. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita:

a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate ai comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, nonché le funzioni in materia di vincolo forestale e tutela forestale, di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25;

c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;

d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

2. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal presidente dell'Ente, e da sei esperti, nelle materie di competenza previste dal comma 1, di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a due terzi, due scelti dal Comitato esecutivo ed uno designato dal Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Ente parco o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione formula obbligatoriamente pareri consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 1.

3. Il parere della Commissione di cui al comma 2, sostituisce ogni altro parere previsto dalle singole normative regionali.

4. Ai componenti della Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

5. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 ha inizio decorsi novanta giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 13 e della Commissione tecnica di cui al comma 2. La costituzione degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal presidente del-

l'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale entro il termine di quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

6. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti, può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati, previa stipula di apposita convenzione.

Capo IV**LA GESTIONE DEL PARCO****Art. 14.***Ente di gestione*

1. La gestione del parco è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente legge e denominato Ente parco Delta del Po.

Art. 15.*Statuto dell'Ente parco*

1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene:

a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;

b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;

c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture, che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge;

d) la regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne presenti nell'area, cui verranno affidati compiti in materia di operatività tecnica e di vigilanza;

e) le modalità di costituzione e di funzionamento della Comunità del Parco di cui all'articolo 23, composta dagli enti locali e dalle rappresentanze degli interessi economico-sociali presenti nell'area, espresse dalle associazioni, agricole e della pesca, imprenditoriali, del tempo libero e dello sport, venatorie e protezionistiche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale.

Art. 16.*Funzioni e organi dell'Ente parco.*

1. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Consiglio;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) la Comunità del Parco;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto di cui all'articolo 15.

Art. 17.*Consiglio dell'Ente parco*

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal sindaco di ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 1 o suo delegato;

b) dall'assessore competente di ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 1;

- c) dal presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato;
- d) dall'assessore competente della Provincia di Rovigo;
- e) da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale.

2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, la durata del Consiglio è stabilita in anni quattro. I componenti del Consiglio decadono per il venir meno della rispettiva qualifica, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio del Parco.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal presidente.

5. Ai membri del Consiglio che ne hanno titolo, compete un'indennità di presenza di importo pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; fatto salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 7 e 18, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

7. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 18.

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Comitato esecutivo;
- b) nomina il direttore del parco e i componenti del Comitato tecnico scientifico;
- c) adotta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano del parco;
- d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del Piano del parco e delle relative varianti;
- e) adotta le varianti al Piano del parco;
- f) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Regolamento del Parco, di cui all'articolo 12;
- g) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo Statuto dell'Ente di cui all'articolo 15;
- h) controdeduce alle osservazioni relative al Piano del parco adottato;
- i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;
- l) delibera la pianta organica;
- m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
- n) delibera la partecipazione in società e organismi;
- o) delibera il Piano pluriennale economico-sociale ed i programmi di cui all'articolo 11;
- p) delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera e), del comma 1, dell'articolo 12 e dal comma 6, dell'articolo 13.

Art. 19.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.
2. Esso è composto, oltre che dal presidente, da dieci membri onde garantire la presenza di tutti i comuni di cui all'articolo 1 della provincia di Rovigo e della Regione.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.

5. Ai membri del Comitato esecutivo che ne hanno titolo, compete un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti palesemente espressi prevale il voto del presidente.

Art. 20.

Funzioni del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo:

- a) adotta il Piano pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di cui all'articolo 11;
- b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano pluriennale economico-sociale e dai programmi annuali di cui all'articolo 11;
- c) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- d) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- e) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine ad ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;
- f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, salvo quanto diversamente previsto dalla lettera p), comma 1, dell'articolo 18;
- g) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente o della Regione del Veneto.

Art. 21.

Il Presidente dell'Ente parco

1. Il presidente dell'Ente parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio dell'Ente parco.

2. Il presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo, la Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 2, ed il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 22; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre venti giorni dalla loro adozione.

4. Il presidente inoltre:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
- b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
- c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'articolo 13.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

6. Al presidente dell'Ente parco compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica mensile di importo pari al sessanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge. Al vicepresidente compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica di cui alla citata tabella A).

Art. 22.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro sei mesi dall'insediamento e dura in carica quattro anni.
2. Esso è composto:
 - a) dal direttore del parco;
 - b) da cinque esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio, alla difesa e valorizzazione dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia, biotecnica, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica, ecologia, economia e sociologia;
 - c) da tre esperti in discipline attinenti al turismo, alla pesca ed alla cultura;
 - d) dal direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige.
3. Il presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente dell'Ente parco o suo delegato.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.
5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 23.

Comunità del parco

1. È istituita quale organo consultivo dell'Ente parco la Comunità del parco anche al fine di promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista delle attività dell'Ente stesso.
2. La Comunità del parco è composta da:
 - a) tre consiglieri comunali per ciascuno dei comuni interessati dal perimetro del parco, designati dai rispettivi consigli comunali, garantendo la presenza delle minoranze;
 - b) tre consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, garantendo la presenza delle minoranze;
 - c) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale nel settore della agricoltura, pesca, imprenditoriale, tempo libero e sport, venatorio, ecologico-naturalistico, designati dalle medesime associazioni;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli atti di programmazione di competenza dell'Ente parco.
4. La Comunità del parco è nominata dal presidente del Consiglio dell'Ente parco, entro sessanta giorni dal suo insediamento. A tal fine entro quindici giorni da tale data il presidente dell'Ente parco invita i Comuni, la Provincia e le associazioni di cui alle lettere e) e d) del comma 2 a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza; decorso inutilmente tale termine il presidente del Parco provvede alla nomina della Comunità, sulla base delle designazioni pervenute.
5. In caso di mancata nomina della Comunità del parco da parte del presidente del Consiglio dell'Ente parco provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.

Art. 24.

Il personale

1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 12 e dell'approvazione della pianta organica, il Comitato esecutivo di concerto con gli altri enti interessati può avvalersi, in via provvisoria, per lo svolgimento delle proprie funzioni del personale della Regione Veneto, della provincia di Rovigo o dei comuni inclusi nel parco.
2. Il personale di cui al comma 1 dipende funzionalmente dall'Ente parco ed è soggetto alle disposizioni di servizio emanate dal direttore del parco.
3. L'Ente parco può stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi, per lo svolgimento di attività di servizio al parco.

4. Il Consiglio dell'Ente parco delibera la pianta organica del personale in modo da assicurare la presenza di idonee specializzazioni tecniche ed amministrative in relazione alle funzioni demandate all'Ente parco.

Art. 25.

Il Direttore del Parco

1. All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio dell'Ente parco su proposta del Comitato esecutivo assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica della durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza; il rapporto di lavoro si risolve secondo le norme di diritto civile.
2. Il direttore del parco è scelto tra persone di provata qualificazione in materia amministrativa o scientifica in possesso di diploma di laurea.
3. Della decisione di nominare il direttore del parco è data pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
4. Il direttore del parco:
 - a) sovrintende all'elaborazione del Piano del parco, delle sue varianti, del piano pluriennale economico-sociale, dei programmi annuali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano del parco e dei progetti di cui all'articolo 8;
 - b) sovrintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato nello svolgimento delle attività tecniche;
 - c) provvede alla promozione ed all'immagine dell'Ente parco;
 - d) da attuazione a tutte le delibere del Consiglio dell'Ente parco e del Comitato esecutivo.

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, gli altri membri sono nominati dal Consiglio regionale.
2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, i componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni.
3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Al presidente del Collegio dei revisori compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al cinquanta per cento di quella spettante al presidente del Collegio stesso. Al presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'articolo 5 della medesima legge.

Art. 27.

Compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

Art. 28.

Vigilanza

1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i com-

piti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi della vigente normativa statale in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione al piano ambientale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato e della Regione. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fini istituzionali di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l'autorità competente.

6. Il direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 29.

Regolamento dell'attività venatoria

1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e al regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel rispetto di apposite direttive regionali a tal fine emanate.

Art. 30.

Impianti di produzione di energia elettrica

1. Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nel territorio dei comuni interessati al parco del Delta del Po, dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative non inquinanti.

2. I relativi piani di riconversione devono essere presentati all'Ente parco entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Gestione demanio regionale

Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato «Isola di Batteria» in Comune di Porto Tolle e «Giardino Botanico» in Comune di Rosolina, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si provvede con programmi concordati con l'Ente parco e indicati dal Piano del parco.

Art. 32.

Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente

1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.

2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempimento provvederà in sostituzione a spese del contravventore.

3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente parco procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.

2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e e) del comma 2 del presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 34.

Controlli sull'Ente parco

i. L'Ente parco Delta del Po è soggetto a controllo da parte della Giunta regionale nei casi e con le procedure previste dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 35.

Finanziamento

1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto, con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

a) da trasferimenti della Regione;

b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;

c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previste dalle leggi regionali istitutive;

e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

g) eventuali proventi derivanti dall'utilizzo e dalla concessione del marchio e dell'immagine del Delta del Po.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, il Contributo annuale delle spese di gestione del parco, fa carico allo stanziamento, determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, al capitolo n. 51050.

Art. 37.

Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, nel rispetto delle finalità del parco e delle priorità del Piano pluriennale economico-sociale, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambientale c/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
- d) attività agricole, della pesca e agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
- f) acquisizione delle aree pubbliche;
- g) attrezzature delle aree pubbliche;
- h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede dell'attività dell'Ente parco.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 settembre 1997

GALAN

(Omissis).

97R0872

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 94.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1997, n. 30 recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 46/1995 relativa a «Impianti di distribuzione del GPL per uso autotrazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 16 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 46/1995 è così sostituito dal seguente:

1. La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero di nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale, a mezzo di raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto di conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma

dei documenti presentati e scaduti, anche copia autenticata della concessione edilizia già prevista nelle delibere consiliari nn. 25/19 del 30 settembre 1991 e 41/11 del 14 aprile 1992.

2. Il Comune rilascia l'agibilità dell'impianto, dopo aver:

- a) acquisito il nulla-osta regionale di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) verificato la rispondenza di tutti i servizi realizzati, secondo quanto riportato nella concessione edilizia, che hanno permesso l'acquisizione del punteggio nella graduatoria definitiva;
- c) verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti;
- d) acquisito il certificato comprovante il collaudo tecnico effettuato dalla competente Commissione.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 30/1997 è così sostituito:

«All'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 sono aggiunti i seguenti commi:

le richieste di potenziamento degli impianti esistenti con GPL non concorrono a determinare il numero dei nulla-osta rilasciabili dalla Giunta regionale.

la Giunta regionale concede le autorizzazioni per i potenziamenti previo parere della Commissione regionale carburanti fuori dalla procedura per il rilascio di nulla-osta per nuovi impianti, prescindendo dalla relativa graduatoria, procedura dalla quale è esclusa quella per i potenziamenti degli impianti esistenti».

Art. 3.

Le norme di cui alla legge regionale n. 30/1997 e quelle contenute nella presente legge si applicano alla procedura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 settembre 1997

VERTICELLI

96R0919

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 95.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 - 1° provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 16 del 24 settembre 1997)

(Omissis).

97R0920

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 29.

Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 dell'8 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 40 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito come segue:

«1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 38 della presente legge, la Giunta regionale può procedere alla indizione di concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente»;

b) al comma 3 le parole: «alla prova di selezione per l'accesso» sono soppresse;

c) al comma 4 la parola «selezione» è sostituita con la parola «concorso».

Art. 2.

1. All'art. 41 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, che alla data del 30 novembre 1996 utilizzava personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive pubbliche indette, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, con D.P.G.R. 15 giugno 1994, n. 408 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4/bis, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I concorsi di cui al comma precedente sono regolati dalle norme vigenti in materia»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato potrà avvenire solo per la copertura di posti vacanti nell'organico del ruolo regionale di qualifica e profilo professionale corrispondenti alle qualifiche e profili per i quali il personale è stato reclutato a tempo determinato».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 2 ottobre 1997

BRACALENTE

97R0962

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1997, n. 13.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 straord. dell'11 settembre 1997)

(Omissis).

97R0869

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1997, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 straord. dell'11 settembre 1997)

(Omissis).

97R0870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1997, n. 11-55/Leg.

Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 16 giugno 1997 tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in ordine alla definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7718 di data 18 luglio 1997, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione di cui al citato articolo 54 della legge provinciale n. 7/1997 nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la Giunta provinciale domanda al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di Autonomia,

E M A N A

il regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 luglio 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Registro 3, foglio 192*

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL'AR-
TICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE
1997, N. 7.**

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale della Provincia e degli enti funzionali della stessa.

2. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1 sono disciplinati — con esclusione delle materie riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — dalla contrattazione collettiva provinciale.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. Sono istituiti, secondo il criterio di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, i seguenti comparti di contrattazione:

- A) comparto del personale delle autonomie locali;
- B) comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale;
- C) comparto del personale del Servizio sanitario provinciale.

Art. 3.

Comparto del personale delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione del personale delle autonomie locali comprende:

- i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento;
- i dipendenti degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento.

2. Dal comparto di cui al comma 1 è escluso:
il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

il personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente — della scuola a carattere statale.

Art. 4.

Comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale

1. Il comparto di contrattazione del personale insegnante della scuola a carattere statale comprende il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 5.

Comparto del personale del Servizio sanitario provinciale

1. Il comparto di contrattazione del personale del Servizio sanitario provinciale comprende il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 6.

Autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale

1. Per ciascuno dei comparti di cui all'articolo 2, ove sia presente personale con qualifica dirigenziale è istituita, per lo stesso, una autonoma area di contrattazione.

Art. 7.

Autonoma separata area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria

1. Nell'ambito del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 5 è istituita, in aggiunta all'area di cui all'articolo 6, comma 1, una apposita area di contrattazione per il personale della dirigenza medica e veterinaria.

Art. 8.

Particolari categorie di personale

2. Nell'ambito dei comparti di cui all'articolo 2, i contratti collettivi prevedono distinte disposizioni per particolari categorie di personale, tra cui il personale inquadrato nei profili professionali dei vigili del fuoco ed il personale inquadrato nelle qualifiche forestali.

Art. 9.

Contrattazione del personale con qualifica di direttore

1. Ad avvenuto inquadramento del personale interessato nella qualifica di direttore prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la relativa contrattazione si svolge, nell'ambito del comparto del personale delle autonomie locali di cui all'articolo 3, in collegamento con quella relativa al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10.

Stipula dei contratti collettivi

1. Nell'ambito dei comparti di cui all'articolo 2, i relativi contratti collettivi sono stipulati dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, per la Provincia e gli enti funzionali, e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Provincia e degli enti funzionali per la parte sindacale.

2. Nell'ambito delle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia, per la Provincia e per gli enti funzionali, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza provinciale e degli enti funzionali per la parte sindacale.

3. Nell'ambito dell'apposita separata area di contrattazione per il personale della dirigenza medica e veterinaria, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia, per la Provincia e per gli enti funzionali, e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale medico e veterinario della Provincia e degli enti funzionali per la parte sindacale.

Art. 11.

Rappresentatività delle organizzazioni del personale

1. Sono considerate rappresentative del personale, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il cinque per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascun comparto o area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il cinque per cento dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 12.

Norma finale

1. La determinazione dei comparti di contrattazione, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilità che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici al fine di tener conto delle differenze funzionali interne ai singoli comparti.

2. Allo scopo di adeguare le previsioni del presente regolamento alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva, la definizione dei comparti è sottoposta a verifica e a completamento.

97R0957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 luglio 1997, n. 12-56/Leg.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 47 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, recante norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 21 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 47 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 87592 del 18 luglio 1997;

Decreta

È emanato il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 47 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente l'espletamento dei concorsi per farmacie, secondo il testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 luglio 1997

ANDREOTTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 47 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1996, N. 8, CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PER FARMACIE.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 47, comma 7, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, i criteri per la valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove scritte e orale del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. In ordine alla composizione della commissione giudicatrice si richiama quanto disposto dall'art. 59 della legge provinciale 29 agosto 1983 n. 29.

Art. 2.

Punteggio

1. Ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, dieci punti per la prova scritta e dieci punti per la prova orale.

2. I dieci punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 6,5 punti per la valutazione dell'esercizio professionale e 3,5 punti per la valutazione dei titoli di studio e di carriera.

Art. 3.

Valutazione dell'esercizio professionale

1. Per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di 6,5 punti.

2. Non è valutabile il periodo di esercizio professionale eccedente i venti anni o inferiore ad un anno.

3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico e di farmacista dirigente di I livello dipendente del Servizio sanitario nazionale: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni e punti 0,2 per anno per gli anni successivi;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e di farmacista dirigente di II livello dipendente del Servizio sanitario nazionale: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni e punti 0,18 per anno per gli anni successivi;

c) per l'attività di professore di ruolo della facoltà di farmacia, di direttore di farmacia militare e di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni e punti 0,15 per anno per gli anni successivi;

d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officina di produzione di cosmetici, di ricercatore universitario della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni e 0,10 per anno per gli anni successivi.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

5. Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5.

6. L'attività professionale svolta in altri paesi dell'Unione europea e valutata nel modo seguente:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico o di farmacia ospedaliera in un paese dell'Unione europea è equiparata a quella di titolare o direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico o l'attività espletata in farmacia ospedaliera in un paese dell'Unione europea è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiana.

Art. 4.

Valutazione dei titoli di studio e di carriera

1. Per la valutazione dei titoli di studio e di carriera ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di 3,5 punti.

2. Ai titoli di studio e di carriera sono assegnati i seguenti punteggi:

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica: fino ad un massimo di punti 1;

b) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutica o in farmacia: punti 0,4;

c) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,8;

d) dottorato di ricerca, specializzazione universitaria o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche erogate ai sensi dell'art. 80 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398: fino ad un massimo di punti 0,4;

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino ad un massimo di punti 0,3;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli in materia di aggiornamento professionale: fino ad un massimo di punti 0,2.

Art. 5.

Prova scritta

1. La prova scritta si articola in nove quesiti a risposta sintetica, di cui tre relativi alla tecnica farmaceutica, tre alla farmacologia e tre alla legislazione farmaceutica.

2. Il giorno stesso ed immediatamente prima dello svolgimento della prova scritta, la commissione al completo predispose un numero di prove non inferiore a tre e le registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento.

3. In ordine alle modalità di espletamento della prova scritta si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Il superamento di ciascuna prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di trenta cinquantesimi.

2. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.

Art. 7.

Prova orale

1. L'esame orale è articolato sulle materie tecnica farmaceutica, farmacologia e legislazione farmaceutica e si svolge alla presenza dell'intera commissione sulla base del seguente programma:

a) tecnica farmaceutica: individuazione di apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia e discussione sul loro impiego. Discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

- 1) polveri e granulati: tecniche di preparazione e modalità di impiego;
- 2) compresse: caratteristiche, veicoli, preparazione;
- 3) capsule amilacee e gelatinose, pillole, granuli;
- 4) sciroppo semplice, sciroppi composti;
- 5) emulsioni: criteri di formulazione e tecniche di stabilizzazione;
- 6) sospensioni: criteri di stabilizzazione e tecniche di preparazione;
- 7) preparati e forme farmaceutiche ottenibili per estrazione da droghe vegetali: infusi, decotti, tinte, estratti, idrolati, alcoolati.
- 8) tipi di acqua di impiego farmaceutico;
- 9) preparati iniettabili: caratteristiche e criteri di controllo;
- 10) preparati per uso oftalmico;
- 11) forme farmaceutiche a rilascio controllato: orale, parenterale, transdermica;
- 12) processi di sterilizzazione e loro applicazione in campo farmaceutico;
- 13) suppositori anali, vaginali, uretrali;
- 14) preparazioni ad uso dermatologico: caratteristiche, veicoli, preparazione;
- 15) problemi di incompatibilità tra componenti di una preparazione farmaceutica galenica;
- 16) materiali di medicazione iscritti nella farmacopea ufficiale vigente;
- 17) presidi medico-chirurgici iscritti nella farmacopea ufficiale vigente;

18) norme per la spedizione delle ricette galeniche: norme di buona preparazione (formulario nazionale);

19) organizzazione della farmacia: i locali, le attrezzature e gli arredi, le scorte, il personale.

b) Farmacologia: discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

- 1) vie di somministrazione dei farmaci;
- 2) assorbimento dei farmaci; passaggio attraverso le membrane biologiche;
- 3) distribuzione dei farmaci; barriere speciali;
- 4) biotrasformazione dei farmaci. Biodisponibilità e bioequivalenza;
- 5) eliminazione dei farmaci: clearance e emivita;
- 6) tossicologia: concetti base, ipersensibilità, allergie, idiosincrasie, tossicità sistemica e locale;
- 7) rapporti dose-azione dei farmaci in vivo. Interazioni fra farmaci: antagonismo competitivo e non competitivo;
- 8) farmacognosia generale: biogenesi dei principi attivi: variabilità nei preparati: conservazione e analisi delle droghe;
- 9) principi attivi, proprietà terapeutiche e forme farmaceutiche di somministrazione di una delle seguenti droghe di origine vegetale: belladonna foglie e radici, cascara sagrada corteccia, china corteccia, digitale foglie, ipecacuana, oppio, poligala virginiana radici, rabarbaro rizoma, segale cornuta sclerozio, senna;
- 10) principi generali della terapia antibiotica;
- 11) antibiotici β -lattamici;
- 12) fluorochinoloni, macrolidi, aminoglicosidi;
- 13) antisettici e disinfettanti: generalità ed impiego;
- 14) sieri, vaccini, immunoglobuline;
- 15) farmaci immunomodulatori: interferone, fattori di crescita emopoietici, interleuchine;
- 16) farmaci per il trattamento delle emopatie. Coagulanti, anticoagulanti, trombolitici, antianemici;
- 17) farmaci impiegati nell'ipertensione;
- 18) farmaci antiulcera;
- 19) farmaci ipoglicemizzanti;
- 20) vitamine idro- e liposolubili;
- 21) lassativi e purganti; farmaci propulsivi dell'apparato gastrointestinale;
- 22) analgesici centrali e periferici;
- 23) benzodiazepine;
- 24) barbiturici;
- 25) farmaci antiasmatici.

c) Legislazione farmaceutica: le materie sulle quali vertono le domande nella prova orale di legislazione sono le seguenti:

- 1) organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
- 2) vigilanza sulle farmacie e sull'assistenza sanitaria erogata dalle farmacie;
- 3) l'istituto della farmacia sul territorio, organizzazione del settore: pianta organica, attribuzione del diritto all'esercizio, trasferimento della titolarità, decadenza;
- 4) la classificazione delle farmacie; i dispensari farmaceutici;
- 5) esercizio della professione di farmacista e vigilanza sanitaria; codice deontologico e pubblicità sanitaria;
- 6) norme relative alla produzione ed al commercio dei medicinali per uso umano, etichettatura e pubblicità;
- 7) prescrizione e dispensazione dei medicinali per uso umano, classificazione per la fornitura: la ricetta medica; medicinali non soggetti a prescrizione: la responsabilità del farmacista, la farmacovigilanza;
- 8) produzione e dispensazione dei medicinali per uso veterinario;
- 9) produzione e dispensazione dei medicinali omeopatici per uso umano e per uso veterinario;
- 10) norme interessanti il settore degli stupefacenti ed in particolare gli obblighi del farmacista;
- 11) norme interessanti il settore della galenica;
- 12) norme interessanti il settore delle piante officinali; alimenti destinati ad una alimentazione particolare: dietetici, integratori alimentari, alimenti per la prima infanzia; alimenti speciali;
- 13) norme interessanti il settore dei presidi medico chirurgici e degli articoli sanitari; cenni sui cosmetici;
- 14) farmacopea e tariffa nazionale dei medicinali;

15) le prestazioni in regime convenzionale: assistenza farmaceutica (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, classificazione dei farmaci ai fini della concedibilità, esenzioni dalla compartecipazione alla spesa) ed assistenza integrativa;

16) la responsabilità del farmacista: professionale, amministrativa, penale, civile e disciplinare.

Art. 8.

Graduatoria

1. Sono giudicati idonei i candidati che abbiano riportato la sufficienza in ciascuna delle due prove di esame.

2. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nelle prove scritte e orali.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento in ordine alle modalità di svolgimento e ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla vigente normativa concorsuale per l'assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.

97R1002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1997, n. 16-60/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 1-15/Leg dd. 17 gennaio 1995.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

È approvata, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, la nuova formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune ed è sostituito, quindi, l'allegato A) del D.P.G.P. n. 1-15/Legisl. dd. 17 gennaio 1995, con l'allegato del presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trento, 13 agosto 1997

p. Il presidente:
ALESSANDRINI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997
Registro 2, foglio 40*

(Omissis).

97R0958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 agosto 1997, n. 17-61/Leg.

Regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento del personale dipendente delle Aziende agrarie in applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

Visto l'articolo 74 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e la tabella di equiparazione costituente l'allegato B alla medesima legge;

Visto l'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 8823 di data 14 agosto 1997 non soggetta a registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le norme regolamentari relative all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dipendente dalle Aziende agrarie;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della sopra citata deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione di detto regolamento;

EMANA

Il regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia Autonoma di Trento del personale dipendente dalle Aziende agrarie in applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 agosto 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Registro 3, foglio 194*

NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI I CRITERI E LE RELATIVE EQUIPARAZIONI PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE AGRARIE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 FEBBRAIO 1997, N. 2.

Art. 1.

Il personale contemplato dall'articolo 12, comma 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 dipendente delle Aziende agrarie alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale retributivo provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

L'inquadramento previsto all'articolo 1 decorre dal 1° marzo 1997 primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (12 febbraio 1997) per il personale in posizione di comando presso la Provincia. Per il restante personale l'inquadramento decorre dalla data di cessazione della liquidazione delle Aziende agrarie.

Art. 3.

Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il dipendente interessato, già in posizione di comando, viene collocato, ove possibile, nel profilo professionale maggiormente corrispondente o assimilabile alle attività svolte presso la Provincia;

Art. 4.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, alla determinazione del trattamento economico da attribuire al personale che è inquadrato a norma del medesimo articolo si provvede mediante una ricostruzione

della posizione economica, applicando gli istituti previsti per il corrispondente personale provinciale, con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) il servizio di ruolo è valutato nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica o livello ove è stato prestato o riconosciuto. A tal fine la progressione economica relativa all'ottavo livello funzionale-retributivo nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1984 è effettuata con riferimento allo stipendio di annue lorde lire 8.100.000;

b) l'eventuale servizio non di ruolo già riconosciuto per intero o parzialmente presso le Aziende agrarie agli effetti economici è valutato d'ufficio; quello non riconosciuto o svolto presso altri enti pubblici è valutato, a domanda, a norma dell'articolo 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale corredate della documentazione probatoria entro i termini stabiliti dalla medesima.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997 n. 2 e alla disciplina vigente in materia di inquadramenti.

(Omissis).

97R0959

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 8 *

L. 3.000